

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16/X/2007

C(2007) 4664 def.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16/X/2007

**recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia)
per il periodo di programmazione 2007-2013**

CCI 2007 IT 06 RPO 010

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16/X/2007

**recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia)
per il periodo di programmazione 2007-2013**

CCI 2007 IT 06 RPO 010

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni relative all'elaborazione dei programmi di sviluppo rurale.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi di sviluppo rurale il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del medesimo regolamento e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio².
- (3) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale e con il suddetto regolamento.
- (4) Il 29 marzo 2007, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione il programma di sviluppo rurale per la Regione Toscana. A seguito delle discussioni intercorse tra la Commissione e le autorità italiane, una versione definitiva del programma di sviluppo rurale è stata inviata alla Commissione il 18 settembre 2007. Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ed include gli elementi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, in particolare una descrizione degli assi e delle misure proposte

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8)

² GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8)

per l'attuazione del programma nonché un piano di finanziamento globale, inclusivo di una tabella che riporta, da una parte, il contributo totale del FEASR, previsto per ogni anno, coerentemente con il quadro finanziario per il periodo di cui sopra, e, dall'altra, il contributo comunitario totale preventivato per l'intero periodo di programmazione, il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse e gli importi assegnati all'assistenza tecnica. Le spese transitorie connesse a regimi di aiuto esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio³ sono inserite nelle suddette tabelle, in conformità al regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio⁴.

- (5) A norma dell'articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per ciascun asse è fissato il contributo comunitario al programma, calcolato in percentuale della spesa pubblica ammissibile, secondo il tasso di partecipazione stabilito per ciascun asse contenuto nel programma approvato e per la relativa componente di assistenza tecnica.
- (6) L'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa il periodo di ammissibilità delle spese sostenute dall'organismo pagatore del programma di sviluppo rurale.
- (7) Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi nel programma, sono approvati in base alla presente decisione solo se rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE e se rispondono ai requisiti dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Tenuto conto che la presente decisione di approvazione del programma è presa in data posteriore al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito "orientamenti"), la Commissione ritiene che i punti 15, 16 e 185 degli orientamenti non pregiudichino l'ammissibilità delle attività intraprese dal beneficiario tra il 1° gennaio 2007 e la data di approvazione del programma, relativamente a tali finanziamenti integrativi. In ogni caso, il sostegno sarà accordato ai beneficiari solo dopo la data di approvazione del programma.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non ancora approvati che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE.
- (9) In conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno da parte del FEASR è coerente con le attività, le politiche e le priorità della Comunità, con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca. I criteri che permettono di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari sono illustrati nel programma in conformità all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tale coerenza deve essere assicurata durante l'intero processo di attuazione del programma.

³ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1)

⁴ GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6.

In conformità all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma include in via eccezionale misure che rientrano nel campo d'applicazione dei regimi di aiuto previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, nel programma sono specificati i settori interessati nonché i criteri e le disposizioni amministrative che gli Stati membri intendono applicare per tali eccezioni.

- (10) In conformità all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. Dette norme obbligatorie non sono approvate dalla Commissione e non sono pertanto soggette alla presente decisione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, inviato alla Commissione nella sua versione definitiva il 18 settembre 2007, è approvato.

Articolo 2

1. Le spese pubbliche finalizzate ad attuare il programma di sviluppo rurale ammontano a 839 113 637 euro per l'intero periodo e il contributo massimo da parte del FEASR è di 369 210 000 euro.
2. Il piano di finanziamento del programma di sviluppo rurale figura nell'allegato I.

Articolo 3

Sono ammissibili al finanziamento gli importi effettivamente versati dall'organismo pagatore del programma fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Tuttavia sono ammissibili anche le spese sostenute fra il 16 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006 dagli organismi pagatori riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune⁵.

⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1

Articolo 4

Sono approvati, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE, gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i quali sono inclusi nel programma.


I finanziamenti nazionali integrativi di cui al primo comma figurano nell'allegato II.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 16/X/2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



ALLEGATO I

Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale FEASR	50 914 000	50 615 000	49 098 000	49 776 000	56 545 000	56 319 000	55 943 000

Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo)

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR
Asse 1	323 058 750	44%	142 145 850
Asse 2	335 645 455	44%	147 684 000
Asse 3	88 106 818	44%	38 767 000
Asse 4	83 911 478	44%	36 921 050
Assistenza tecnica	8 391 136	44%	3 692 100
Totale	839 113 637	44%	369 210 000

ALLEGATO II

Aiuti di Stato di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Misure ed operazioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 36 del trattato.

Codice della misura	Misura	Legittimazione dell'aiuto	Durata
121	Ammodernamento delle aziende agricole 6 000 000	Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in allegato al programma (di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)	2007-2013